



Trattati di Investimento Bilaterali. Nuovo accordo tra gli Stati Membri dell'Unione a valle della sentenza *Achmea*

📅 13/01/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, ARBITRATO E ADR

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 24 ottobre 2019 gli Stati Membri dell'Unione Europea, a seguito di un incontro tra gli ambasciatori e i Rappresentanti Permanenti, hanno raggiunto un accordo per la predisposizione di un nuovo Trattato multilaterale¹ destinato a soprassedere ai Trattati di Investimento Bilaterali (TIB)² intraeuropei.

L'accordo fa seguito alla Dichiarazione dei Rappresentanti Permanenti del 15

gennaio 2019³, che si soffermava sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Achmea*⁴ in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione di una clausola compromissoria contenuta in un TIB concluso tra Stati Membri⁵. Più particolarmente, in forza di un TIB del 1991 stipulato tra i Paesi Bassi e l'allora Repubblica Ceca-Slovacca l'*Achmea*, un'impresa appartenente ad un gruppo assicurativo olandese che operava nel settore sanitario, aveva potuto offrire

¹ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

² Il TIB è un accordo che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti privati effettuati da cittadini e aziende di un determinato Stato nel territorio di un altro Stato.

³ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁴ CGUE 06.03.2018, Causa C-284/16, *Slowakische Republik contro Achmea BV*.

⁵ Per ulteriori informazioni, si consulti il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).



liberamente in Slovacchia servizi di assicurazione medica a partire dal 2004 grazie all'apertura del mercato assicurativo agli investitori privati e stranieri. Nel 2007, tuttavia, il passaggio da un sistema esclusivamente nazionale ad uno concorrenziale era stato frenato dal Governo slovacco, che aveva disposto il divieto di distribuzione degli utili provenienti da attività di assicurazione sanitaria. Di conseguenza, l'Achmea aveva invocato l'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto TIB⁶, in base al quale qualora una controversia non fosse stata risolta in maniera amichevole entro un certo termine, le parti accettavano di sottoporla ad un collegio arbitrale. La Corte di Giustizia, tuttavia, aveva ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione l'istituzione di tribunali arbitrali per la risoluzione di controversie sorte nell'ambito di un TIB contenente una clausola compromissoria tra Stati Membri⁷, specificando che un procedimento arbitrale come quello di cui all'articolo 8 del TBI non poteva essere equiparato ad un arbitrato commerciale, le cui esigenze di efficacia avrebbero giustificato un'estensione più limitata del controllo dei lodi da parte dei giudici degli Stati Membri.

Secondo quanto affermato dalla Commissione⁸, la giurisprudenza del

caso *Achmea* si ripercuote anche sugli accordi internazionali conclusi dall'Unione, ivi compreso il Trattato sulla Carta dell'Energia⁹, che in quanto parte integrante dell'ordinamento dell'Unione devono essere compatibili con i Trattati istitutivi. Nello specifico, l'articolo 26, paragrafo 3, di tale Trattato¹⁰, a differenza di quanto stabilito dai tribunali arbitrali, non prevede una clausola compromissoria generalmente applicabile tra investitori e Stati Membri.

Con la suddetta Dichiarazione gli Stati Membri avevano assunto determinati impegni quali, tra gli altri, i) quello di informare la comunità degli investitori del divieto di avviare nuovi procedimenti di arbitrato sugli investimenti intraeuropei, ii) quello di prendere provvedimenti, in base alle rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto dell'Unione, affinché le imprese che avevano avviato procedimenti di arbitrato sugli investimenti nei confronti di un altro Stato Membro li ritirassero, iii) quello di porre termine a tutti i TIB stipulati tra di loro mediante un trattato plurilaterale o a livello bilaterale, e iv) quello di garantire un'efficace protezione giuridica contro le misure statali formanti oggetto dei procedimenti di arbitrato intraeuropei in corso.

⁶ L'articolo 8 del TIB al paragrafo 2 così dispone: "... [o]gni parte contraente accetta, con il presente atto, che una controversia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sia sottoposta a un collegio arbitrale qualora non sia stata definita in via amichevole entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti della controversia ne ha richiesto la composizione amichevole..."

⁷ CGUE 06.03.2018, Causa C-284/16, *Slowakische Republik contro Achmea BV*, punto 60.

⁸ Com. Comm., COM (2018) 547 definitivo del 19.07.2018, *Tutela degli investimenti intra-UE*.

⁹ Decisione del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, 98/181/CE, CECA, Euratom, GUUE L 69 del 09.03.1998.

¹⁰ L'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'Energia, denominato "Soluzione delle controversie tra un investitore e una parte contraente", al paragrafo 3 così dispone: "...Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.

i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato ID non prestano il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b).

ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell'allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell'articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell'articolo 41.

c) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1..."

Tenendo conto delle Conclusioni del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) dell'11 luglio 2017¹¹, con il nuovo accordo gli Stati Membri saranno impegnati ad assicurare una completa ed effettiva protezione degli investimenti all'interno dell'Unione, garantendo un sollecito processo di ratifica del Trattato multilaterale. Quest'ultimo, a sua volta, avrà il compito di porre fine ai TIB intraeuropei, garantendo così la certezza ed uniformità del diritto comunitario. Tuttavia, poiché alcuni Stati Membri

hanno rifiutato di prendere parte all'accordo e di porre fine ai TIB intraeuropei, la Commissione potrebbe considerare l'opportunità di riprendere alcune procedure di infrazione o di avviarne di nuove nei loro confronti.

¹¹ Per ulteriori informazioni, si consulti il seguente [LINK](#).



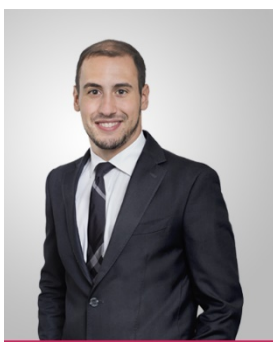
Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

